

REPORT MENSILE FEBBRAIO 2024

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2024)	pag.8
CIG Ordinaria (Gennaio 2024)	pag.12
CIG Straordinaria (Gennaio 2024)	pag.13
CIG in Deroga (Gennaio 2024)	pag.14
Fondi di solidarietà (Gennaio 2024)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Dicembre 2023)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Settembre 2023).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2024**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %
	Industria	Edilizia			
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	594.505.378	-79%
2023	208.173.478	21.324.048	229.497.526	422.342.376	-29%
2024 (gennaio-gennaio)	22.443.565	1.689.098	24.132.663	49.112.597	-88%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	gennaio 23	febbraio 23	marzo 23	aprile 23	maggio 23	giugno 23	luglio 23	agosto 23	settembre 23	ottobre 23	novembre 23	dicembre 23	gennaio 24
CIG Ordinaria	16.710.920	17.184.509	20.971.286	14.444.058	18.330.495	18.476.809	18.515.912	13.597.777	19.022.425	25.998.886	25.502.746	20.741.703	24.132.663
CIG Straordinaria	23.536.684	22.403.074	20.683.606	8.803.795	14.089.775	10.280.941	9.294.448	8.974.007	17.954.101	21.570.071	12.915.148	7.414.798	23.670.863
<i>di cui Solidarietà</i>	8.513.976	9.578.582	12.137.480	4.651.657	5.919.897	4.720.582	2.829.615	3.752.838	5.644.634	16.102.412	5.253.412	2.519.302	8.106.754
CIG in Deroga	22.494	92.351	382.834	123.626	434.185	260	19.213	480	245.763	183.770	51.401	110.013	134.538
Fondi di solidarietà	1.795.407	1.473.466	1.373.146	1.167.487	1.699.306	653.175	777.096	659.618	568.681	1.614.616	606.365	869.649	1.174.533
TOTALE	42.065.505	41.153.400	43.410.872	24.538.966	34.553.761	29.411.185	28.606.669	23.231.882	37.790.970	49.367.343	39.075.660	29.136.163	49.112.597

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	gennaio 23 / gennaio 22	febbraio 23 / febbraio 22	marzo 23 / marzo 22	aprile 23 / aprile 22	maggio 23 / maggio 22	giugno 23 / giugno 22	luglio 23 / luglio 22	agosto 23 / agosto 22	settembre 23 / settembre 22	ottobre 23 / ottobre 22	novembre 23 / novembre 22	dicembre 23 / dicembre 22	gennaio 24 / gennaio 23
CIG Ordinaria	-35,8%	-6,7%	-5,8%	-27,3%	-17,1%	15,6%	16,0%	21,5%	20,5%	5,1%	0,3%	3,0%	44,4%
CIG Straordinaria	46,4%	-8,1%	-15,8%	-36,1%	-1,4%	-52,0%	-34,5%	-2,4%	18,1%	60,9%	4,5%	-68,4%	0,6%
<i>di cui Solidarietà</i>	18,6%	-18,4%	22,9%	13,1%	5,6%	-52,4%	-36,9%	-14,6%	-19,7%	204,9%	-32,1%	-34,6%	-4,8%
CIG in Deroga	-99,9%	-97,5%	-80,5%	-75,1%	-48,1%	-99,9%	-88,8%	-99,8%	50,2%	147,4%	24,9%	214,3%	498,1%
Fondi di solidarietà	-91,9%	-91,6%	-81,1%	-89,9%	-90,3%	-94,6%	-92,1%	-94,5%	-87,3%	-72,4%	-81,4%	-66,5%	-34,6%
TOTALE	-50,2%	-35,7%	-22,5%	-46,3%	-36,9%	-40,9%	-28,7%	-28,9%	6,1%	12,0%	-4,9%	-36,9%	16,8%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	gennaio 23 / dicembre 22	febbraio 23 / gennaio 23	marzo 23 / febbraio 23	aprile 23 / marzo 23	maggio 23 / aprile 23	giugno 23 / maggio 23	luglio 23 / giugno 23	agosto 23 / luglio 23	settembre 23 / agosto 23	ottobre 23 / settembre 23	novembre 23 / ottobre 23	dicembre 23 / novembre 23	gennaio 24 / dicembre 23
CIG Ordinaria	-17,1%	2,8%	22,0%	-31,1%	26,9%	0,8%	0,2%	-26,6%	39,9%	36,7%	-1,9%	-18,7%	16,3%
CIG Straordinaria	0,4%	-4,8%	-7,7%	-57,4%	60,0%	-27,0%	-9,6%	-3,4%	100,1%	20,1%	-40,1%	-42,6%	219,2%
<i>di cui Solidarietà</i>	121,1%	12,5%	26,7%	-61,7%	27,3%	-20,3%	-40,1%	32,6%	50,4%	185,3%	-67,4%	-52,0%	221,8%
CIG in Deroga	-35,7%	310,6%	314,5%	-67,7%	251,2%	-99,9%	7289,6%	-97,5%	51100,6%	-25,2%	-72,0%	114,0%	22,3%
Fondi di solidarietà	-30,8%	-17,9%	-6,8%	-15,0%	45,6%	-61,6%	19,0%	-15,1%	-13,8%	183,9%	-62,4%	43,4%	35,1%
TOTALE	-8,97%	-2,2%	5,5%	-43,5%	40,8%	-14,9%	-2,7%	-18,8%	62,7%	30,6%	-20,8%	-25,4%	68,6%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	GENNAIO			Valori cumulati GENNAIO-GENNAIO		
	2023	2024	gen 2024 / gen 2023 Variazione %	2023	2024	gen-gen 2024 / gen-gen 2023 Variazione %
CIG Ordinaria	16.710.920	24.132.663	44,41%	16.710.920	24.132.663	44,41%
Industria	14.806.674	22.443.565	51,58%	14.806.674	22.443.565	51,58%
Edilizia	1.904.246	1.689.098	-11,30%	1.904.246	1.689.098	-11,30%
CIG Straordinaria	23.536.684	23.670.863	0,57%	23.536.684	23.670.863	0,57%
Industria	21.980.334	20.753.908	-5,58%	21.980.334	20.753.908	-5,58%
Edilizia	350.424	2.408	-99,31%	350.424	2.408	-99,31%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.205.926	2.914.547	141,69%	1.205.926	2.914.547	141,69%
Rami vari	-	-	-	-	-	-
CIG in Deroga	22.494	134.538	498,11%	22.494	134.538	498,11%
Industria	1.660	-	-	1.660	-	-
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	20.834	134.538	545,76%	20.834	134.538	545,76%
Rami vari	-	-	-	-	-	-
TOTALE	40.270.098	47.938.064	19,04%	40.270.098	47.938.064	19,04%
Industria	36.788.668	43.197.473	17,42%	36.788.668	43.197.473	17,42%
Edilizia	2.254.670	1.691.506	-24,98%	2.254.670	1.691.506	-24,98%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.226.760	3.049.085	148,55%	1.226.760	3.049.085	148,55%
Rami vari	-	-	-	-	-	-
Fondi di solidarietà	1.795.407	1.174.533	-34,58%	1.795.407	1.174.533	-34,58%
Industria	87.557	522.670	496,95%	87.557	522.670	496,95%
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.707.850	651.863	-61,83%	1.707.850	651.863	-61,83%
Credito	-	-	-	-	-	-
Ex enti pubblici	-	-	-	-	-	-
Rami vari	-	-	-	-	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a gennaio 2024 sono state 24,1 milioni. Nel precedente mese di dicembre 2023 erano state autorizzate 20,7 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +16,3%. Rispetto a gennaio 2023 (16,7 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del +44,4%.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GENNAIO			Valori cumulati GENNAIO-GENNAIO		
	2023	2024	gen 2024 / gen 2023 Variazione %	2023	2024	gen-gen 2024 / gen-gen 2023 Variazione %
PIEMONTE	1.302.084	2.113.636	62,33%	1.302.084	2.113.636	62,33%
VALLE D'AOSTA	1.496	26.314	1658,96%	1.496	26.314	1658,96%
LOMBARDIA	4.902.219	5.342.619	8,98%	4.902.219	5.342.619	8,98%
TRENTINO A. A.	261.522	170.070	-34,97%	261.522	170.070	-34,97%
VENETO	3.010.696	5.524.397	83,49%	3.010.696	5.524.397	83,49%
FRIULI V.G.	521.282	903.798	73,38%	521.282	903.798	73,38%
LIGURIA	207.180	157.272	-24,09%	207.180	157.272	-24,09%
EMILIA ROMAGNA	1.054.464	3.255.853	208,77%	1.054.464	3.255.853	208,77%
TOSCANA	1.474.217	1.846.277	25,24%	1.474.217	1.846.277	25,24%
UMBRIA	490.306	520.252	6,11%	490.306	520.252	6,11%
MARCHE	502.658	1.107.849	120,40%	502.658	1.107.849	120,40%
LAZIO	328.524	401.210	22,13%	328.524	401.210	22,13%
ABRUZZO	266.865	199.827	-25,12%	266.865	199.827	-25,12%
MOLISE	104.749	17.439	-83,35%	104.749	17.439	-83,35%
CAMPANIA	727.619	1.252.713	72,17%	727.619	1.252.713	72,17%
PUGLIA	874.508	844.755	-3,40%	874.508	844.755	-3,40%
BASILICATA	273.086	218.674	-19,92%	273.086	218.674	-19,92%
CALABRIA	53.052	64.486	21,55%	53.052	64.486	21,55%
SICILIA	248.546	141.897	-42,91%	248.546	141.897	-42,91%
SARDEGNA	105.847	23.325	-77,96%	105.847	23.325	-77,96%
ITALIA	16.710.920	24.132.663	44,41%	16.710.920	24.132.663	44,41%
<i>Nord Ovest</i>	<i>6.412.979</i>	<i>7.639.841</i>	<i>19,13%</i>	<i>6.412.979</i>	<i>7.639.841</i>	<i>19,13%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>4.847.964</i>	<i>9.854.118</i>	<i>103,26%</i>	<i>4.847.964</i>	<i>9.854.118</i>	<i>103,26%</i>
<i>Centro</i>	<i>2.795.705</i>	<i>3.875.588</i>	<i>38,63%</i>	<i>2.795.705</i>	<i>3.875.588</i>	<i>38,63%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>2.654.272</i>	<i>2.763.116</i>	<i>4,10%</i>	<i>2.654.272</i>	<i>2.763.116</i>	<i>4,10%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a gennaio 2024 è stato pari a 23,7 milioni (di cui 8,1 per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a +219,2% (7,4 milioni di ore a dicembre 2023), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (23,5 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a +0,6%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GENNAIO			Valori cumulati GENNAIO-GENNAIO		
	2023	2024	gen 2024 / gen 2023	2023	2024	gen-gen 2024 / gen-gen 2023
PIEMONTE	802.544	1.188.268	48,06%	802.544	1.188.268	48,06%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	1.892.108	2.295.134	21,30%	1.892.108	2.295.134	21,30%
TRENTINO A. A.	8.192	82.885	911,78%	8.192	82.885	911,78%
VENETO	102.984	507.141	392,45%	102.984	507.141	392,45%
FRIULI V.G.	234.013	281.115	20,13%	234.013	281.115	20,13%
LIGURIA	190.835	228.441	19,71%	190.835	228.441	19,71%
EMILIA ROMAGNA	911.360	1.185.545	30,09%	911.360	1.185.545	30,09%
TOSCANA	437.865	123.465	-71,80%	437.865	123.465	-71,80%
UMBRIA	75.406	102.965	36,55%	75.406	102.965	36,55%
MARCHE	78.452	203.833	159,82%	78.452	203.833	159,82%
LAZIO	4.410.180	4.748.181	7,66%	4.410.180	4.748.181	7,66%
ABRUZZO	32.228	628.846	1851,24%	32.228	628.846	1851,24%
MOLISE	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	843.579	673.586	-20,15%	843.579	673.586	-20,15%
PUGLIA	1.399.142	8.720.104	523,25%	1.399.142	8.720.104	523,25%
BASILICATA	9.830.219	153.932	-98,43%	9.830.219	153.932	-98,43%
CALABRIA	593.343	1.524.418	156,92%	593.343	1.524.418	156,92%
SICILIA	1.289.781	388.668	-69,87%	1.289.781	388.668	-69,87%
SARDEGNA	404.453	634.336	56,84%	404.453	634.336	56,84%
ITALIA	23.536.684	23.670.863	0,57%	23.536.684	23.670.863	0,57%
<i>Nord Ovest</i>	<i>2.885.487</i>	<i>3.711.843</i>	<i>28,64%</i>	<i>2.885.487</i>	<i>3.711.843</i>	<i>28,64%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.256.549</i>	<i>2.056.686</i>	<i>63,68%</i>	<i>1.256.549</i>	<i>2.056.686</i>	<i>63,68%</i>
<i>Centro</i>	<i>5.001.903</i>	<i>5.178.444</i>	<i>3,53%</i>	<i>5.001.903</i>	<i>5.178.444</i>	<i>3,53%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>14.392.745</i>	<i>12.723.890</i>	<i>-11,60%</i>	<i>14.392.745</i>	<i>12.723.890</i>	<i>-11,60%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga registrano valori assoluti residuali: nel mese di gennaio 2024 sono stati pari a 134mila ore, con una variazione congiunturale del +22,3% rispetto al mese precedente ed una variazione tendenziale del +498,1% rispetto a gennaio 2023 (22mila ore).

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GENNAIO			Valori cumulati GENNAIO-GENNAIO		gen-gen 2024 / gen-gen 2023
	2023	2024	Variazione %	2023	2024	Variazione %
PIEMONTE	13.144	-	-	13.144	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	4.441	-	-	4.441	-	-
TRENTINO A. A.	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-
FRIULI V.G.	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-
LAZIO	389	200	-48,59%	389	200	-48,59%
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	778	87.644	11165,30%	778	87.644	11165,30%
PUGLIA	-	46.694	-	-	46.694	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	1.389	-	-	1.389	-	-
SICILIA	2.353	-	-	2.353	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-
ITALIA	22.494	134.538	498,11%	22.494	134.538	498,11%
<i>Nord Ovest</i>	17.585	-	-	17.585	-	-
<i>Nord Est</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Centro</i>	389	200	-48,59%	389	200	-48,59%
<i>Mezzogiorno</i>	4.520	134.338	2872,08%	4.520	134.338	2872,08%

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a gennaio 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 1,2 milioni e registra un incremento del +35,1% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di gennaio 2023 le ore autorizzate erano state 1,8 milioni, la variazione tendenziale è del -34,6%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GENNAIO			Valori cumulati GENNAIO-GENNAIO		
	2023	2024	gen 2024 / gen 2023 Variazione %	2023	2024	gen-gen 2024 / gen-gen 2023 Variazione %
PIEMONTE	138.256	40.783	-70,50%	138.256	40.783	-70,50%
VALLE D'AOSTA			-			-
LOMBARDIA	358.306	146.821	-59,02%	358.306	146.821	-59,02%
TRENTINO A. A.	5.426		-	5.426		-
VENETO	97.292	70.357	-27,68%	97.292	70.357	-27,68%
FRIULI V.G.	41.818	23.429	-43,97%	41.818	23.429	-43,97%
LIGURIA	168.961	16.594	-90,18%	168.961	16.594	-90,18%
EMILIA ROMAGNA	102.113	108.146	5,91%	102.113	108.146	5,91%
TOSCANA	60.782	232.711	282,86%	60.782	232.711	282,86%
UMBRIA	36.542	20.429	-44,09%	36.542	20.429	-44,09%
MARCHE	49.333	15.573	-68,43%	49.333	15.573	-68,43%
LAZIO	521.037	34.087	-93,46%	521.037	34.087	-93,46%
ABRUZZO	53.049	102.355	92,94%	53.049	102.355	92,94%
MOLISE	1.801	13.360	641,81%	1.801	13.360	641,81%
CAMPANIA	16.886	249.300	1376,37%	16.886	249.300	1376,37%
PUGLIA	77.401	16.706	-78,42%	77.401	16.706	-78,42%
BASILICATA	2.185	32.535	1389,02%	2.185	32.535	1389,02%
CALABRIA	7.527	6.801	-9,65%	7.527	6.801	-9,65%
SICILIA	24.198	1.282	-94,70%	24.198	1.282	-94,70%
SARDEGNA	32.494	43.264	33,14%	32.494	43.264	33,14%
ITALIA	1.795.407	1.174.533	-34,58%	1.795.407	1.174.533	-34,58%
<i>Nord Ovest</i>	<i>665.523</i>	<i>204.198</i>	<i>-69,32%</i>	<i>665.523</i>	<i>204.198</i>	<i>-69,32%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>246.649</i>	<i>201.932</i>	<i>-18,13%</i>	<i>246.649</i>	<i>201.932</i>	<i>-18,13%</i>
<i>Centro</i>	<i>667.694</i>	<i>302.800</i>	<i>-54,65%</i>	<i>667.694</i>	<i>302.800</i>	<i>-54,65%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>215.541</i>	<i>465.603</i>	<i>116,02%</i>	<i>215.541</i>	<i>465.603</i>	<i>116,02%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2021 2022 e 2023 (gennaio-novembre) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2021					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino a novembre 2023 (b)	272.236.116	72.482.408	352.769.557	423.744.413	1.121.232.494
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	29,20%	38,78%	52,53%	41,12%	39,74%
Anno 2022					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino a novembre 2023 (b)	63.937.709	69.373.115	14.807.565	40.576.852	188.695.241
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,87%	34,30%	52,54%	32,18%	31,74%
Anno 2023 (gennaio-novembre)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (gennaio-novembre) (a)	208.755.823	170.505.650	1.556.377	12.388.363	393.206.213
di cui ore utilizzate fino a novembre 2023 (b)	51.702.061	44.956.658	518.664	2.984.118	100.161.500
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	24,77%	26,37%	33,33%	24,09%	25,47%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Novembre degli anni 2021, 2022 e 2023 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento**

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Novembre 2021					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Novembre 2021 (a)	894.885.147	168.734.026	648.284.082	988.519.953	2.700.423.208
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	261.514.622	44.499.743	341.051.483	410.644.833	1.057.710.682
Tiraggio Novembre 2021 (b)/(a)	29,22%	26,37%	52,61%	41,54%	39,17%
Gennaio-Novembre 2022					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Novembre 2022 (a)	217.789.425	178.845.583	28.148.668	123.511.493	548.295.169
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	57.696.500	42.824.358	14.755.673	39.670.311	154.946.842
Tiraggio Novembre 2022 (b)/(a)	26,49%	23,94%	52,42%	32,12%	28,26%
Gennaio-Novembre 2023					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Novembre 2023 (a)	208.755.823	170.505.650	1.556.377	12.388.363	393.206.213
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	51.702.061	44.956.658	518.664	2.984.118	100.161.500
Tiraggio Novembre 2023 (b)/(a)	24,77%	26,37%	33,33%	24,09%	25,47%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2024)

ANNO	Numero domande mensili												Totale gennaio- dicembre	Totale annuo
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre		
ANNO 2021														
NASpI	141.325	90.980	86.338	82.897	68.104	168.985	309.774	97.271	208.980	265.013	210.149	121.303	1.851.119	1.851.119
DisColl	2.994	1.651	1.607	2.077	1.447	2.596	4.070	2.643	1.705	1.889	1.667	1.550	25.896	25.896
Totale	144.319	92.631	87.945	84.974	69.551	171.581	313.844	99.914	210.685	266.902	211.816	122.853	1.877.015	1.877.015
ANNO 2022														
NASpI	171.212	113.481	115.942	116.916	105.076	199.068	334.687	116.957	232.584	302.695	243.022	133.434	2.185.074	2.185.074
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.408	1.630	1.888	2.435	1.637	29.433	29.433
Totale	173.826	115.982	117.378	118.760	107.097	202.250	339.524	120.365	234.214	304.583	245.457	135.071	2.214.507	2.214.507
ANNO 2023														
NASpI	189.481	110.691	112.270	111.688	101.949	159.424	341.673	111.049	215.625	311.196	251.485	129.803	2.146.334	2.146.334
DisColl	2.857	2.773	2.576	1.395	1.488	3.250	5.095	3.242	1.634	1.986	2.088	1.787	30.171	30.171
Totale	192.338	113.464	114.846	113.083	103.437	162.674	346.768	114.291	217.259	313.182	253.573	131.590	2.176.505	2.176.505
Variazione % 2022/2021														
NASpI	21,1%	24,7%	34,3%	41,0%	54,3%	17,8%	8,0%	20,2%	11,3%	14,2%	15,6%	10,0%	18,0%	18,0%
DisColl	-12,7%	51,5%	-10,6%	-11,2%	39,7%	22,6%	18,8%	28,9%	-4,4%	-0,1%	46,1%	5,6%	13,7%	13,7%
Totale	20,4%	25,2%	33,5%	39,8%	54,0%	17,9%	8,2%	20,5%	11,2%	14,1%	15,9%	9,9%	18,0%	18,0%
Variazione % 2023/2022														
NASpI	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%	-3,0%	-19,9%	2,1%	-5,1%	-7,3%	2,8%	3,5%	-2,7%	-1,8%	-1,8%
DisColl	9,3%	10,9%	79,4%	-24,3%	-26,4%	2,1%	5,3%	-4,9%	0,2%	5,2%	-14,3%	9,2%	2,5%	2,5%
Totale	10,6%	-2,2%	-2,2%	-4,8%	-3,4%	-19,6%	2,1%	-5,0%	-7,2%	2,8%	3,3%	-2,6%	-1,7%	-1,7%

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2021 - dicembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2024)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a dicembre 2023
PIEMONTE	107.089	125.441	124.810
VALLE D'AOSTA	5.824	7.298	6.736
LIGURIA	49.862	57.754	58.104
LOMBARDIA	231.253	270.433	270.177
TRENTINO A.A.	52.765	67.617	67.086
VENETO	139.750	164.926	165.302
FRIULI V.G.	34.821	41.566	40.736
EMILIA ROMAGNA	146.032	166.515	166.934
TOSCANA	121.500	141.824	140.286
UMBRIA	23.432	27.853	26.414
MARCHE	53.610	62.727	60.618
LAZIO	154.873	183.829	177.995
ABRUZZO	48.534	57.844	55.525
MOLISE	9.629	11.510	11.649
CAMPANIA	198.599	234.515	228.116
PUGLIA	138.245	163.423	158.960
BASILICATA	19.673	22.622	20.978
CALABRIA	69.121	81.241	76.762
SICILIA	164.265	198.523	192.756
SARDEGNA	82.242	97.613	96.390
ITALIA	1.851.119	2.185.074	2.146.334
NORD OVEST	394.028	460.926	459.827
NORD EST	373.368	440.624	440.058
CENTRO	353.415	416.233	405.313
MEZZOGIORNO	730.308	867.291	841.136

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2020-2022)

Periodo gennaio 2021 - settembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2024)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Media gennaio-settembre	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2021																551.151
Mobilità	4.779	4.457	4.302	4.207	4.114	3.976	3.910	3.861	3.792	3.703	3.629	3.592	4.155	4.027		
NASpI***	1.090.390	983.896	928.205	883.818	829.254	833.706	1.017.698	1.034.951	1.075.820	1.044.605	1.071.937	1.029.480	964.193	985.313		
DisColl	6.646	6.133	5.851	6.064	5.726	6.203	7.995	8.754	7.669	5.736	4.882	4.680	6.782	6.362		
ANNO 2022															555.578	
Mobilità	3.382	3.141	3.075	2.987	2.881	2.803	2.792	2.766	2.739	2.684	2.628	2.608	2.952	2.874		
NASpI***	1.034.554	949.756	921.309	905.215	881.092	921.805	1.136.352	1.159.477	1.212.814	1.218.660	1.275.415	1.234.330	1.013.597	1.070.898		
DisColl	5.221	5.803	5.761	6.015	6.474	7.418	9.963	11.596	10.725	8.905	8.888	8.831	7.664	7.967		
ANNO 2023															544.792	
Mobilità	2.598	2.408	2.335	2.272	2.203	2.135	2.076	2.014	1.987				2.225	2.225		
NASpI***	1.246.249	1.142.925	1.084.263	1.021.664	962.446	940.439	1.145.261	1.150.057	1.138.111				1.092.379	1.092.379		
DisColl	9.794	10.428	11.054	10.712	10.189	11.149	13.521	14.966	13.544				11.706	11.706		
Variazione % 2022/2021																
Mobilità	-29,2%	-29,5%	-28,5%	-29,0%	-30,0%	-29,5%	-28,6%	-28,4%	-27,8%	-27,5%	-27,6%	-27,4%	-29,0%	-28,6%		
NASpI	-5,1%	-3,5%	-0,7%	2,4%	6,3%	10,6%	11,7%	12,0%	12,7%	16,7%	19,0%	19,9%	5,1%	8,7%		
DisColl	-21,4%	-5,4%	-1,5%	-0,8%	13,1%	19,6%	24,6%	32,5%	39,8%	55,2%	82,1%	88,7%	13,0%	25,2%		
Variazione % 2023/2022																
Mobilità	-23,2%	-23,3%	-24,1%	-23,9%	-23,5%	-23,8%	-25,6%	-27,2%	-27,5%				-24,6%	-22,6%		
NASpI	20,5%	20,3%	17,7%	12,9%	9,2%	2,0%	0,8%	-0,8%	-6,2%				7,8%	2,0%		
DisColl	87,6%	79,7%	91,9%	78,1%	57,4%	50,3%	35,7%	29,1%	26,3%				52,7%	46,9%		

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Gennaio - Settembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2024)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	30.813	27.658	26.419	25.472	23.727	22.386	27.808	27.994	28.444				59.335
BASILICATA	11.619	10.632	10.150	9.562	8.961	8.823	11.246	11.254	10.820				22.628
CALABRIA	36.983	33.371	31.360	30.177	28.331	29.372	40.234	39.975	39.666				77.969
CAMPANIA	129.101	118.708	109.983	98.458	91.496	94.177	126.622	125.850	123.929				242.368
EMILIA ROMAGNA	97.157	88.019	83.635	78.455	73.241	69.832	83.888	84.738	91.369				182.564
FRIULI V.G.	25.132	22.845	21.632	20.715	19.567	18.712	22.110	22.368	22.294				46.363
LAZIO	116.954	110.747	108.018	103.970	99.765	100.739	120.109	120.276	117.778				213.978
LIGURIA	37.229	34.048	31.549	26.748	24.529	22.674	26.171	25.856	25.721				61.489
LOMBARDIA	166.860	158.791	155.249	151.338	148.252	146.317	171.513	174.333	165.045				317.517
MARCHE	34.280	30.652	29.230	27.491	25.783	24.607	29.997	31.321	32.689				65.710
MOLISE	6.395	5.985	5.887	5.766	5.393	5.200	6.532	6.601	6.023				12.629
PIEMONTE	79.726	75.230	74.326	73.011	70.688	69.076	83.141	82.069	74.245				149.749
PUGLIA	84.857	76.967	72.415	67.422	62.177	60.077	73.140	73.400	74.222				159.704
SARDEGNA	53.610	46.485	40.993	36.543	31.953	28.181	33.765	33.391	38.480				89.889
SICILIA	104.467	92.921	86.284	79.124	73.651	78.630	104.785	104.744	94.356				201.238
TOSCANA	85.590	76.590	69.765	61.505	55.965	52.938	65.333	66.495	64.968				148.371
TRENTINO A.A.	27.743	25.586	25.889	30.039	28.281	22.268	17.757	17.504	22.789				60.385
UMBRIA	15.961	15.019	14.468	13.595	12.689	12.536	16.227	16.331	14.171				30.437
VALLE D'AOSTA	2.583	2.305	2.148	3.160	3.683	3.190	2.656	2.410	3.435				6.892
VENETO	99.189	90.366	84.863	79.113	74.314	70.704	82.227	83.147	87.667				180.061
Totale	1.246.249	1.142.925	1.084.263	1.021.664	962.446	940.439	1.145.261	1.150.057	1.138.111				2.329.276

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-settembre 2023